

CITTA' DI CAPUA - (Provincia di Caserta) - Statuto comunale.

INDICE

Titolo I Principi

- Art. 1: Contenuti dello statuto
- Art. 2: Finalità
- Art. 3: Profili dell'autonomia e principi ispiratori
- Art. 4: Istituti di cooperazione
- Art. 5: Decentramento funzionale
- Art. 6: Partecipazione
- Art. 7: Attività
- Art. 8: Organizzazione
- Art. 9: Interpretazione della legge

Titolo II: Il comune e la sua articolazione territoriale

- Art. 10: Sede
- Art. 11: Frazione
- Art. 12: Stemma e gonfalone

Titolo III: Partecipazione libere forme associative organismi di partecipazione

- Art. 13: Titolari dei diritti
- Art. 14: Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
- Art. 15: Forum dei cittadini, comitati di quartiere e di frazione
- Art. 16: Strumenti di pari opportunità
- Art. 17: Libere forme associative
- Art. 18: Consiglio comunale dei ragazzi
- Art. 19: Consultazioni
- Art. 20: Referendum consultivo
- Art. 21: Diritto di Accesso
- Art. 22: Regolamentazione del diritto di accesso
- Art. 23: Mezzi di informazione
- Art. 24: Difensore civico
- Art. 25: Elezione - Durata in carica - Revoca

Titolo IV: gli organi del comune

- Art. 26: Organi del Comune
- Art. 27: Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 28: Il Consiglio Comunale
- Art. 29: Sedute e convocazioni
- Art. 30: Presidenza del Consiglio.
- Art. 31: Uffici del Consiglio
- Art. 32: Commissioni consiliari
- Art. 33: Compiti delle commissioni consiliari permanenti
- Art. 34: Gruppi consiliari
- Art. 35: Conferenza dei capigruppo

- Art. 36: Regolamento sul funzionamento degli organi
- Art. 37: Convocazione Consiglio e regolarità delle sedute
- Art. 38: Prima convocazione del Consiglio
- Art. 39: Funzionamento del Consiglio
- Art. 40: Istruttoria
- Art. 41: Iniziativa
- Art. 42: Consiglieri
- Art. 43: Consigliere anziano
- Art. 44: Dimissioni da consigliere
- Art. 45: Nomine
- Art. 46: Attribuzioni e composizione della Giunta
- Art. 47: Nomina della Giunta
- Art. 48: Funzionamento della Giunta
- Art. 49: Competenze
- Art. 50: Attribuzioni agli Assessori
- Art. 51: Sostituzione della Giunta e dei singoli Assessori
- Art. 52: Sindaco
- Art. 53: Deleghe del Sindaco
- Art. 54: Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 55: Deleghe del Sindaco come Ufficiale di Governo
- Art. 56: Efficacia delle deleghe
- Art. 57: Mozione di sfiducia
- Art. 58: Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
- Art. 59: Vice Sindaco

Titolo V : l'ordinamento degli Uffici

- Art. 60: Il modello organizzativo
- Art. 61: Il Segretario comunale
- Art. 62: Il vice segretario comunale
- Art. 63: I responsabili degli uffici, dei servizi e dei settori: le attribuzioni
- Art. 64: Il Direttore generale
- Art. 65: Le assunzioni con contratto a tempo determinato
- Art. 66: Gli incarichi di funzioni dirigenziali
- Art. 67: Le responsabilità dirigenziali
- Art. 68: I controlli interni di gestione

Titolo VI : i servizi pubblici

- Art. 69: I servizi pubblici comunali
- Art. 70: Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 71: Pubblicità degli atti
- Art. 72: Aziende speciali
- Art. 73: Struttura delle aziende speciali
- Art. 74: Istituzioni per servizi sociali
- Art. 75: Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni
- Art. 76: Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 77: Obbligo di riferire al Consiglio

Titolo VII : finanza e contabilità

Art. 78: Ordinamento

Art. 79: Attività finanziaria del Comune

Art. 80: Diritti del contribuente

Art. 81: Amministrazione dei beni comunali

Art. 82: Bilancio comunale

Art. 83: Rendiconto della gestione

Art. 84: Attività contrattuale

Art. 85: Collegio dei revisori dei conti

Art. 86: Tesoreria

Art. 87: Controlli interni

Titolo VIII : disposizioni transitorie e finali

Art. 88: Disposizioni finali

Art. 89: Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Contenuti dello Statuto

1. Lo statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia del Comune di Capua, riconosciuta e promossa dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica.

2. Detta le disposizioni di principio cui debbono attenersi gli organi di governo dell'ente e le relative strutture organizzative.

Art. 2

Finalità

1. L'azione comunale si informa ai principi di pacifica convivenza dei popoli, di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzioni di sesso, razza, provenienza geografica, lingua, religione. L'azione comunale si rivolge, nell'ambito delle disposizioni di Legge, a tutti coloro che hanno un rapporto con la città.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune:

a) nel riconoscere la centralità della persona e della sua dignità, la valorizza attraverso l'attenta considerazione delle diverse forme nelle quali essa si esprime e favorendone il libero-sviluppo;

b) istituisce il Tutore Pubblico dei Minori (o dell'Infanzia e dei Minori) quale istituto deputato alla promozione e alla tutela non giurisdizionale dei Diritti dei Minori e ne favorisce la comunicazione e il coordinamento con analoghi istituti a livello provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;

c) riconosce e tutela la famiglia quale società naturale, sede primaria dello sviluppo della persona umana;

d) riconosce, quale metodo informatore della propria azione di governo, il principio di sussidiarietà e, a tal fine, promuove e sostiene sia l'autonomia dei propri organi decentrati, sia lo svolgimento dei servizi pubblici anche da parte di soggetti non profit. Al fine di sostenere l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà, il Consiglio comunale può istituire un organismo di consultazione e vigilanza che verrà disciplinato con apposito atto regolamentare;

e) riconosce e tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa. Il Comune promuove altresì le attività sportive, ricreative e del tempo libero;

f) nel rispetto dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, concorre a promuovere la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi sociali e

sanitari, attraverso modalità definite con atti regolamentari, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo liberi operanti nell'ambito territoriale;

g) cura gli interessi della comunità e ne promuove un equilibrato sviluppo culturale, sociale ed economico attraverso una razionale politica del territorio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività anche futura, assegnando particolare rilievo alla tutela del fiume Volturno e dei Monti Tifata, il sostegno del lavoro e delle attività produttive, la predisposizione di efficienti ed efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari;

h) al fine di valorizzare le più importanti tradizioni cittadine e di promuovere lo sviluppo turistico culturale e segnatamente la manifestazione del Carnevale, favorisce l'istituzione di appositi Enti, Fondazioni e/o Associazioni. Con apposito regolamento verrà disciplinata l'istituzione di tali soggetti;

i) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli. Tutela la salute attraverso le istituzioni socio - sanitarie in un rapporto di collaborazione con i previsti organi di gestione e di controllo politico - amministrativo;

l) promuove la cultura anche valorizzando la tradizione e il costume locale, intessendo rapporti di collaborazione con enti e istituzioni universitarie e culturali e, in specie, con l'Università Federico II di Napoli - Facoltà di Economia Aziendale di Capua quale testimone permanente dei valori universali della cultura e della libertà;

m) istituisce l'onorificenza "Amico di Capua", che verrà riconosciuta su proposta del Sindaco dalla Giunta a cittadini italiani e stranieri particolarmente distinti in attività e iniziative che portano lustro alla Città.

3. In conformità dell'articolo 3 della Costituzione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge, l'amministrazione comunale assume il principio della parità e realizza idonee iniziative, attivando adeguati strumenti per il raggiungimento degli obiettivi tesi a promuovere e garantire la pari dignità delle persone e la pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 3

Profili dell'autonomia e principi ispiratori

1. Il Comune in sede di attuazione delle proprie competenze:

a) Inerenti l'autonomia normativa, dispone realizzando la tutela degli interessi generali della comunità dei cittadini;

b) Inerenti l'autonomia amministrativa, cura che l'uso della discrezionalità sia aderente a criteri oggettivi;

c) Inerenti l'autonomia finanziaria, impiega le risorse liberamente disponibili in primo luogo allo scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 4

Istituti di cooperazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini il Comune collabora con gli enti locali, la Provincia, la Regione, lo Stato e con ogni altra istituzione pubblica e privata.

2. Collabora altresì, ispirandosi ai principi della cooperazione, con le istituzioni della Unione Europea e con gli enti territoriali degli Stati membri della medesima comunità.

Art. 5

Decentramento funzionale

1. Il Comune attua il decentramento delle proprie funzioni per:

a) Migliorare l'efficienza dei servizi anche attraverso una distribuzione nel territorio che ne faciliti l'accesso da parte dei cittadini;

b) Soddisfare le esigenze dei cittadini, in particolare di coloro che, per ragioni di carattere psico-fisico, sociale ed economico, versano in condizioni di disagio;

c) Valorizzare il carattere storico delle differenti zone di cui si compone il territorio comunale;

- d) Potenziare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- e) Contribuire ad assicurare la trasparenza amministrativa.

Art. 6

Partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini singoli o associati, nel rispetto e per l'attuazione dei criteri indicati nell'art. 7, nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione degli interessati è garantita nelle forme previste dal relativo regolamento e con le tutele di cui alla Legge 675/1996.

Art. 7

Attività

1. L'attività del Comune s'informa al metodo della programmazione.

2. Essa è retta dai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, favorendo la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, perseguendo altresì la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

3. La gestione delle attività è evidenziata nella contabilità finanziaria e in quella economica, anche attraverso l'attivazione del controllo interno e di gestione.

Art. 8

Organizzazione

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo regole di professionalità e responsabilità dei dipendenti, funzionalità ed economicità di gestione.

2. A tal fine, ai dipendenti debbono essere accordati i necessari spazi di autonomia, nel rispetto delle attribuzioni degli organi di governo dell'ente.

Art. 9

Interpretazione della legge

1. Nell'interpretazione della legge il Comune si attiene a quella conforme al dettato costituzionale ed alle disposizioni legislative che ne derivano.

TITOLO II

IL COMUNE E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 10

Sede

1. Il Comune ha sede in piazza dei Giudici.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, disciplinate dal regolamento consiliare.

3. La dislocazione degli uffici è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all'attuazione dei principi posti dallo statuto

Art. 11

Frazione

1. Del territorio comunale fa parte la frazione di S. Angelo in Formis.

2. L'organizzazione e le funzioni sono quelle indicate nel presente statuto.

Art. 12

Stemma e gonfalone

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.

2. Lo stemma riconosciuto è costituito da una croce rossa coronata d'oro in campo d'oro, di cui Capua può fregiarsi per concessione del Pontefice Giovanni XIII, e da una coppa d'oro in campo rosso da cui emergono sette vipere o draghi. Lo stemma è completato dalla sigla S.P.Q.C. e dal motto angioino:

“est Capua Regni clavis

crux horrida pravis

Capua ab initio speciosa”

“Capua è la chiave del Regno

Croce che incute orrore ai malvagi

Capua eccelsa fin dall'inizio”

3. Il gonfalone ha la foggia di un drappo è del colore dello stemma della città che riporta al suo centro.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13

Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Capua:

a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Capua o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

Art. 14

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. I soggetti di cui all'art. 13, singoli o associati, gli enti, le associazioni, gli ordini e i collegi professionali, al fine della migliore tutela di interessi collettivi, hanno la facoltà di presentare al Sindaco istanze su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Sindaco fornisce risposta all'istanza.

2. I soggetti di cui all'art. 13, nel numero minimo fissato dal regolamento, hanno la facoltà di rivolgere petizioni collettive al Sindaco, che le trasmette all'organo competente a provvedere. In caso di competenza del Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo si pronuncerà preliminarmente sull'inserimento della questione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

3. I soggetti di cui all'art. 13, nel numero minimo stabilito dal regolamento, le associazioni, gli ordini e i collegi professionali hanno facoltà di presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti e la conclusione di negozi da parte del Comune. Il Sindaco trasmette la proposta entro 30 giorni all'organo competente.

Art. 15

Forum dei cittadini

Comitati di quartiere e di Frazione

1. Il Comune istituisce, riconosce e promuove i comitati di quartiere e di frazione, finalizzati a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei soggetti di cui all'art. 13, e gli interessi collettivi.

2. Il Comune istituisce riunioni pubbliche che possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Tali riunioni avranno luogo nel palazzo comunale.

3. A esso partecipano le persone interessate e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno

4. Tali riunioni possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 16

Strumenti di pari opportunità

1. L'amministrazione comunale si dota degli strumenti stabiliti dall'art. 2, comma 3, del presente statuto. Tra questi istituisce la Commissione Pari Opportunità, costituita da rappresentanti del Consiglio comunale e delle organizzazioni, associazioni, movimenti femminili attivi in città; i compiti della commissione e le modalità di funzionamento saranno definiti da un apposito regolamento.

2. Per la realizzazione del precedente comma sono previsti spazi, mezzi e strumenti idonei.

Art. 17

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, senza scopo di lucro, dei cittadini tramite l'accesso ai servizi e alle strutture comunali, l'agevolazione nell'acquisizione delle informazioni, il ricorso a idonee forme di consultazione nei procedimenti di formazione degli atti generali.

2. Le associazioni, di cui al comma precedente e per i fini ivi previsti, possono chiedere di essere iscritte nel registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale, secondo i requisiti e le modalità previsti nel regolamento.

3. La concessione di contributi comunali ai soggetti, di cui al comma 1, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti, è subordinata alla predeterminazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri generali e delle modalità cui l'amministrazione comunale intende attenersi.

Art. 18

Il consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, al fine di favorire la partecipazioni dei ragazzi alla vita cittadina, promuove l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento;

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie:

- a) politica ambientale;
- b) sport, giochi e tempo libero;
- c) rapporti con l'associazionismo ed il volontariato;
- d) cultura e spettacolo;
- e) pubblica istruzione;
- f) assistenza ai giovani ed agli anziani.

Art. 19

Consultazioni e Consulte

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale, in relazione alle rispettive competenze, possono indire su specifici problemi, consultazioni della popolazione o di parte di essa, con le modalità fissate dal regolamento, soddisfacendo in ogni caso le esigenze di snellezza e di efficacia delle consultazioni medesime.

2. L'aggregazione istituzionale degli interessi diffusi, a garanzia delle esigenze dei gruppi sociali, è agevolata con l'istituzione di Consulte tecniche.

3. Il Consiglio Comunale istituisce le Consulte di settore, in cui sono rappresentate tutte le organizzazioni, gli organismi che localmente hanno un'approfondita e documentabile conoscenza in determinati campi di attività ovvero operano nei medesimi.

4. Le modalità di composizione e funzionamento delle Consulte saranno fissate in un apposito regolamento.

Art. 20

Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, su richiesta di almeno duemila elettori del Comune, adotta la decisione di ricorrere al referendum consultivo della popolazione comunale.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, semplice e univoco.
3. Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:
 - a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
 - b) concernenti tributi, tariffe o bilanci;
 - c) di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - d) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali.
4. Sulla regolarità e ammissibilità delle richieste referendarie decide il Consiglio comunale, udito il parere di un'apposita commissione che si pronuncia entro 60 giorni dal deposito delle firme raccolte presso gli uffici della segreteria comunale. Il Consiglio, con apposito regolamento, determina anche le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento del referendum, che è indetto dal Sindaco. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. In ciascun anno solare è possibile proporre e indire un'unica consultazione referendaria anche su più quesiti.
6. La consultazione referendaria ha la propria efficacia se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
7. In ogni caso, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum il Consiglio comunale deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum.

Art. 21

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli e associati è garantito il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle istituzioni comunali e dei soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono servizi pubblici comunali.
2. Sono documenti amministrativi quelli definiti come tali dalla legge, e cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita tramite esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nel presente statuto e nel regolamento.
4. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato unicamente al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 22

Regolamentazione del diritto di accesso

1. Con regolamento viene istituito l'ufficio per l'informazione dei cittadini, anche con forme decentrate, e viene altresì disciplinato l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti per chi vi abbia interesse. In particolare sono stabilite le norme per assicurare che il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi non pregiudichi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, e la tutela dell'ordine pubblico locale.
2. Il regolamento potrà anche prevedere casi motivati in cui il diritto di accesso venga differito nel tempo, e dovrà stabilire le norme di organizzazione per il rilascio delle copie.
3. In nessun caso la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e dell'ordine pubblico locale, o la necessità di norme regolamentari, potranno essere utilizzate per negare l'accesso a documenti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare proprie posizioni giuridicamente rilevanti.
4. Il dirigente, in applicazione della disciplina regolamentare di cui al comma precedente, vieta o differisce in via temporanea la visione o l'esibizione dei documenti con provvedimento motivato scritto.

Art. 23

Mezzi di informazione

1. L'Amministrazione assicura l'informazione completa e tempestiva sulle questioni di interesse della generalità degli abitanti e sulla propria attività.
2. A tal fine utilizza l'ufficio per l'informazione dei cittadini e i mezzi di comunicazione più idonei in relazione al contenuto degli atti e dei documenti.
3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per dare concreta attuazione al diritto di informazione sulla base delle direttive del Consiglio comunale.

Art. 24

Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del "Difensore Civico" a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o a richiesta dei cittadini singoli o associati, nonché di formazioni ed organismi sociali e sindacali, e comunque di chiunque vi abbia interesse, interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli Enti o Aziende da essa dipendenti, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del procedimento amministrativo e l'adozione degli atti o provvedimenti conseguenti.
3. Il Difensore Civico può esercitare, ove lo ritenga opportuno, l'azione popolare ed i ricorsi di cui all'art. 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore Civico è "Pubblico Ufficiale" e non ha alcuna dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali. Egli ha la possibilità di accesso agli atti, provvedimenti ed uffici comunali; convoca i titolari del settore, al fine di acquisire elementi di conoscenza, dandone contemporanea comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale; relaziona periodicamente al Consiglio Comunale e comunque entro il mese di gennaio di ciascun anno, circa l'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando i casi esaminati, i risultati raggiunti, le eventuali disfunzioni riscontrate nello svolgimento dell'azione politico-amministrativa e proponendo suggerimenti e correttivi.
5. Il Difensore Civico ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ove abbia conoscenza di fatti costituenti reato.
6. Il Difensore Civico ha un proprio ufficio e le spese per il relativo funzionamento saranno oggetto di stanziamenti in apposito capitolo del bilancio preventivo.
7. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione pari all'indennità di carica prevista per gli assessori comunali, oltre all'indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio nelle misure di legge.

Art. 25

Elezione - Durata in carica - Revoca

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 70°, in possesso di provata esperienza e cultura giuridico-amministrativa e di comprovata moralità. Con apposito regolamento verranno stabiliti i criteri ed i requisiti per la nomina a Difensore Civico.
2. Nella stessa seduta, qualora dopo due votazioni non si sia raggiunto il quorum richiesto, alla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta.
3. Il Difensore Civico è funzionario onorario, deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. L'incarico è incompatibile con ogni altra carica pubblica di ogni ordine e grado. Eventuali cause di incompatibilità non rimosse entro 30 giorni dall'elezione comportano la decadenza di diritto dalla nomina.
4. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
5. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scadere del Consiglio Comunale che lo ha eletto; può essere rieletto una sola volta; svolge le proprie funzioni sino all'entrata in carica del successore.

6. Il Difensore Civico può essere revocato con la stessa procedura di nomina, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle funzioni del proprio ufficio.

7. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Comunale provvede entro trenta giorni.

TITOLO IV

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 26

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 27

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'attività da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e/o della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dai competenti regolamenti.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale, se trattasi di atti di competenza del Consiglio Comunale e dal Sindaco e dal Segretario comunale se trattasi di atti di competenza della Giunta Municipale.

Art. 28

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

5. Conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 29

Sedute e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e di urgenza.

2. Le convocazioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Le sedute sono valide se è presente in prima convocazione la metà del numero dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione almeno un terzo.

4. Nel computo di cui al comma precedente va incluso anche il Sindaco.

5. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente statuto, promovendo incontri sui temi di particolare interesse comunale.

Art. 30

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, elegge tra i suoi componenti, escludendo il Sindaco, il proprio Presidente. L'elezione avviene in forma palese, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede alla terza votazione, per la quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale elegge, con unica votazione palese, due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

4. In assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal più anziano dei Vice Presidenti, o dal Consigliere anziano in caso di assenza di entrambi.

5. Il Presidente del Consiglio comunale e i due Vice Presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

6. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

7. Il Presidente o i Vice Presidenti che non adempiono agli obblighi del loro ufficio possono essere revocati dal Consiglio per gravi motivi inerenti l'esercizio delle funzioni del proprio ufficio, con la stessa procedura di nomina.

8. Per procedere alla revoca, il Consiglio può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In caso di mancata convocazione nei termini previsti dall'art. 37 dello statuto, uno dei due Vice Presidenti, o il Consigliere anziano in assenza di essi, convoca il Consiglio nei successivi cinque giorni.

9. Le dimissioni del Presidente o dei vice Presidenti sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

10. la decadenza dalla carica di Consigliere comunale comporta l'automatica decadenza da Presidente o vice Presidente del Consiglio.

11. Il Presidente del consiglio autorizza altresì le missioni fuori sede dei Consiglieri, determinate da esigenze istituzionali, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio con il bilancio di previsione.

Art. 31

Uffici del Consiglio

1. Il Consiglio comunale dispone di propri uffici dotati di adeguate risorse ed attrezzature, ed organizzati in una struttura di adeguata dimensione per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo all'attività degli organi consiliari e dei gruppi.

2. Al Presidente spetta il compito di sovrintendere il complesso degli uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale. Le segreterie dei gruppi consiliari dipendono funzionalmente dai rispettivi Capigruppo.

3. Il Presidente del Consiglio è assistito da apposito Ufficio di Presidenza che cura lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dallo statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. Tale ufficio provvede, altresì, alla redazione ed alla raccolta della produzione normativa, svolgendo, d'intesa con i servizi competenti per materia, studi per la proposizione e l'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali.

4. Gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari forniscono i necessari servizi ai Consiglieri al fine di consentire loro un più adeguato esercizio del loro mandato.

5. Gli atti di organizzazione relativi al personale degli uffici del Consiglio, sono adottati dal Sindaco su proposta del Presidente del Consiglio comunale.

6. Al dirigente preposto a dirigere gli uffici del Consiglio comunale è affidata, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio o del Sindaco, la gestione delle risorse previste in apposito capitolo di bilancio. A tal fine, è altresì costituito nel piano esecutivo di gestione un apposito centro elementare di costo.

Art. 32

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce nel suo ambito le commissioni consiliari permanenti per materia entro 90 giorni dalla convalida degli eletti; le commissioni sono composte in modo rappresentativo e hanno compiti istruttori e propositivi. Il Consiglio può costituire commissioni speciali e/o di controllo e garanzia. La nomina dei componenti è effettuata dal Consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento del Consiglio medesimo.

2. Col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, il Consiglio, inoltre, può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione, garantendo la presenza delle minoranze.

3. Le competenze, i poteri e la durata delle commissioni speciali sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce.

4. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i presupposti di legalità delle sedute delle commissioni e disciplina i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

5. La presidenza delle commissioni preposte a specifiche ed esclusive funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

6. Ai componenti delle commissioni è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a quello percepito dal Consigliere comunale per la partecipazione ad una seduta consiliare, salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 33

Compiti delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio e quelle della giunta previste dal regolamento. Sottopongono al Consiglio l'esito della propria istruttoria, anche mediante più testi, con le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento del consiglio.

2. Spetta alle commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani, programmi, accordi di programma approvati dal Consiglio e svolgere ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.

3. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere. Possono altresì disporre l'audizione del Sindaco, degli Assessori e dei rappresentanti del Comune presso enti, istituti, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale.

4. Le commissioni consiliari permanenti possono sempre riunirsi per discutere argomenti di interesse della cittadinanza e possono in ogni caso svolgere audizioni e consultazioni con i cittadini singoli o associati.

5. Il regolamento del Consiglio disciplina ogni altro aspetto dell'attività delle commissioni.

6. Il Consiglio istituisce una commissione permanente per l'aggiornamento dello statuto e l'esame dei regolamenti comunali.

Art. 34

Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere composto almeno da tre Consiglieri, ad eccezione di quelli facenti parte di liste con numero inferiore di eletti o comunque espressione di partiti rappresentati in parlamento.

3. I Consiglieri che dichiarano di non voler appartenere a un gruppo formano il gruppo misto. Il gruppo misto designa un suo rappresentante; finché non è designato, il gruppo misto è rappresentato dal Consigliere più anziano di età.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati i mezzi e gli spazi per lo svolgimento dei compiti d'istituto, tenuto anche conto della loro consistenza numerica

Art. 35

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio e vi partecipa il sindaco o suo delegato. Essa concorda il calendario dei lavori del Consiglio e l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento e ogni altro oggetto non già definito dal regolamento del Consiglio.

Art. 36

Regolamento sul funzionamento degli organi

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta il regolamento per il proprio funzionamento e per il funzionamento e la competenza dei propri organi interni, nonché per la gestione delle risorse attribuite.

2. Il regolamento detterà tra l'altro norme sulla predeterminazione, pubblicità, estensione e svolgimento degli ordini del giorno delle sedute del Consiglio, tali da garantire la tempestiva conoscenza da parte di tutti i Consiglieri degli argomenti che saranno trattati nella seduta, salvi i casi ivi indicati.

3. Il regolamento contenente le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta. La stessa maggioranza è richiesta per le sue modificazioni.

Art. 37

Convocazione del Consiglio e regolarità delle sedute

1. Il Presidente convoca il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute, quando i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni. Egli è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è spedito ai Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente tenuto conto di quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 35.

4. Il Consiglio si riunisce nella sede comunale, salvo diversa determinazione del presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto del regolamento consiliare.

Art. 38

Prima convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Spetta al Consigliere anziano la presidenza del Consiglio fino all'elezione del Presidente.

Art. 39

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio delibera in assemblea plenaria gli atti di propria competenza.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quelle che per regolamento debbano svolgersi a porte chiuse.

3. I lavori del Consiglio e delle commissioni sono resi pubblici nelle forme previste dal regolamento, salvo i casi ivi indicati per la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione o a tutela della riservatezza.

4. Il Consiglio vota in forma palese salvo diversa determinazione del regolamento. È in ogni caso adottata con voto palese la deliberazione di convalida degli eletti.

5. Il Consiglio Comunale può riunirsi in sedute pubbliche ed aperte senza alcuna rilevanza istituzionale su problematiche sociali, sindacali, politiche e di interesse collettivo.

Art. 40

Istruttoria

1. Il Presidente del Consiglio comunale assicura, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 35 una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni e sulle proposte sottoposte al Consiglio.

2. Il Consiglio delibera sulle singole questioni di norma previa istruttoria da parte della commissione consiliare competente.

3. Il regolamento sul funzionamento degli organi fissa il termine entro il quale l'istruttoria in commissione deve essere espletata e, per questioni di particolare complessità, può prescrivere l'istruttoria anche congiunta di più commissioni.

Art. 41

Iniziativa

1. Hanno diritto di proporre deliberazioni al Consiglio: - il Sindaco; la Giunta comunale; ciascun Consigliere.

2. Possono presentare proposte per la tutela di interessi collettivi i comitati di cittadini che raccolgono almeno 500 firme, gli enti e le associazioni iscritte all'apposito registro relativamente alle materie di loro interesse.

3. Le proposte della Giunta comunale pervengono al Consiglio istruite dagli uffici competenti e corredate dai pareri prescritti.

4. Sull'ammissibilità delle proposte di deliberazioni consiliari avanzate dai Consiglieri e sulle proposte dei comitati dei cittadini e degli enti decide la Conferenza dei Capigruppo, che le trasmette per l'istruttoria all'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale.

5. In ogni caso le proposte di atti deliberativi del Consiglio che comportano impegni di spesa debbono essere corredate dall'analisi dei costi e dall'indicazione dei mezzi di copertura e dei pareri necessari.

Art. 42

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato al fine di garantire gli interessi generali della popolazione.

2. I Consiglieri comunali possono presentare interpellanze, interrogazioni, istanze e mozioni per iscritto almeno ventiquattro ore prima del Consiglio Comunale più prossimo. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune e ha diritto di ottenere anche da soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi pubblici comunali tutte le notizie, le informazioni e di prendere visione dei documenti in possesso di questi, nonché di averne copia con le modalità previste dal regolamento, fermo per il Consigliere l'obbligo del segreto, nei casi previsti dalla legge.

4. I Consiglieri, ai sensi dei commi 4 e seguenti dell'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000, possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari, previa disciplina da parte del regolamento consiliare.

5. I consiglieri componenti delle commissioni consiliari permanenti percepiranno un'indennità pari alla metà dell'indennità di funzione per ogni sessione della commissione.

Art. 43

Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è colui che, tra gli eletti, ha riportato la maggior cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza), con l'esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

2. Il Consigliere anziano convoca e presiede la prima adunanza del Consiglio comunale per procedere alla convalida degli eletti e all'elezione del Presidente del Consiglio.

3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo e così di seguito.

Art. 44

Dimissioni da Consigliere

1. I Consiglieri si dimettono dalla carica con dichiarazione scritta, secondo quanto disposto dal comma 8 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surroga che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

3. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono sottoposti alla procedura di decadenza disciplinata dal regolamento consiliare. La giustificazione delle assenze deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio. Il consigliere sottoposto alla procedura di decadenza ha diritto di far valere le cause di giustificazione secondo la procedura prevista dal regolamento del Consiglio comunale

Art. 45

Nomine

1. Il Consiglio comunale e il Sindaco, secondo le rispettive competenze, nominano gli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e di ogni altro ente o organizzazione alla cui amministrazione il Comune partecipa, scegliendo tra candidati che abbiano requisiti di competenza professionale ed esperienza, con l'obiettivo di valorizzare le migliori competenze espresse dalla comunità. Per le nomine attribuite al Consiglio comunale - quando i componenti assegnati ad un organo siano superiori all'unità - si procede garantendo la rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza, anche adottando il sistema del voto limitato, con le modalità previste dal regolamento.

2. Gli atti fondamentali del Consiglio determinano, in relazione alle diverse attività e organizzazioni, i presupposti minimi richiesti perché possa ritenersi presente la competenza professionale, l'esperienza e ogni altra modalità rilevante.

3. Il regolamento prevede, per le nomine di competenza consiliare, modalità opportune di informazione per la presentazione al Consiglio di motivate candidature.

Art. 46

Attribuzioni e composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo, di impulso e di gestione amministrativa del Comune.

2. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

3. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.

4. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero massimo di sette assessori, nominati dal Sindaco e scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale.

5. Possono essere nominati assessori coloro che possiedono i requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

6. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale .

7. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di assessore comunale, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.

8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

9. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore, indipendentemente dalla durata degli stessi, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

Art. 47

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, previa verifica dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco, entro sei mesi dal suo insediamento, oppure in occasione della presentazione del primo bilancio preventivo, sentita la Giunta, presenta al Consiglio anche la proposta relativa alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Il Consiglio, discute e approva la proposta entro i successivi trenta giorni.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 48

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Le sedute non sono pubbliche, sono valide se presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco presiede ai lavori l'assessore anziano per età.

5. Per la definizione e l'attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, il Sindaco e gli Assessori possono indicare collaboratori di propria fiducia che svolgeranno, a titolo gratuito, mansioni di supporto alle attività di programmazione.

6. L'indirizzo e il controllo sugli uffici sono svolti, oltre che collegialmente dalla Giunta, anche individualmente da ciascun Assessore limitatamente alla delega cui è preposto.

6. La Giunta delibera a maggioranza con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

. Alle sedute partecipa il Segretario comunale e in sua assenza il vice segretario, che possono farsi assistere da altri funzionari per la stesura del verbale delle deliberazioni.

8. La Giunta adotta le proprie deliberazioni sulle base di quanto disposto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

9. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri dei responsabili dei servizi, in analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

10. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori in carica.

Art. 49

Competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che, ai sensi di legge e del presente statuto, non sono riservati al Consiglio e non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei settori comunali.

Art. 50

Attribuzioni degli Assessori

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal Sindaco.

2. Ogni Assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercita, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi impartendo le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. Verifica che l'azione amministrativa complessiva del proprio ambito sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

3. Gli Assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 51

Sostituzione della Giunta e dei singoli Assessori

1. Il Sindaco deve provvedere alla sostituzione degli Assessori dimissionari, decaduti o revocati entro dieci giorni dalla data in cui sono state presentate le dimissioni o si è verificata la decadenza o la revoca e deve darne comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco. Esse hanno efficacia dalla data del ricevimento e sono irrevocabili. L'Assessore dimissionario, decaduto o revocato cessa immediatamente dalla carica, e l'esercizio delle competenze a lui delegate torna in capo al Sindaco.

Art. 52

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco rappresenta la comunità e l'amministrazione comunale.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge e da altri articoli dello statuto:

a) formulare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, nominare gli Assessori e coordinarne l'attività;

b) revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

c) distribuire gli affari sui quali la Giunta deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni individuate nel documento programmatico e alle deleghe rilasciate;

d) concordare con la Giunta il contenuto di dichiarazioni che impegnino la politica generale del Comune;

e) impartire direttive al Segretario generale e ai dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;

f) verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio adottando gli strumenti opportuni;

g) conferire la procura alle liti a seguito di apposita deliberazione della Giunta comunale ;

h) provvedere, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio;

i) informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile ,avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i competenti organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni di volontariato.

l) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e della Regione, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del Comune, concordandone le modalità con i responsabili competenti per territorio delle rispettive amministrazioni.

4. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 99 del D. Lgvo n. 267/2000. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare il Direttore generale le cui competenze sono disciplinate nel regolamento di organizzazione.

5. Il Sindaco, sentito il Segretario comunale nomina le commissioni tecniche i cui componenti sono da scegliere secondo criteri professionali

6. Il Sindaco può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, demandare l'adozione di un provvedimento di competenza di un dirigente ad altro dirigente, per il raggiungimento dell'obiettivo..

Art. 53

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare parte delle sue competenze per aree organiche a singoli Assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati per legge. Egli ha potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli Assessori stessi.

2. L'atto di delegazione specifica il contenuto della delega e contiene l'accettazione del delegato.

3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.

4. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e/o di studio di determinati problemi e progetti, o di curare particolari questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tale incarico non costituisce delega di competenza e non abilita allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 54

Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco quale ufficiale del governo svolge i compiti affidatigli dalla legge e in particolare adotta i provvedimenti urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità dei cittadini e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.

2. Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai dirigenti tranne i casi in cui presentino aspetti di discrezionalità politica, e non tecnica.

Art. 55

Deleghe del Sindaco come ufficiale di governo

1. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, può delegare a dipendenti funzioni di ufficiale di governo.

2. La delega è comunicata al Prefetto.

Art. 56

Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui ai precedenti artt. 53 e 55 conservano efficacia, salvo temporanea sostituzione, anche in caso di assenza o impedimento, fino alla revoca dell'atto. Le deleghe rilasciate agli Assessori perdono in ogni caso efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

Art. 57

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La richiesta di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 58

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 59

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è delegato dal Sindaco e viene scelto tra gli Assessori.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione prevista dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente, più anziano per età, assume le funzioni del Sindaco.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 60

Il modello organizzativo

1. Per le proprie esigenze funzionali, il Comune di Capua si avvale dei Dirigenti. Essi dirigono i singoli settori con compiti di gestione nonché di studio e di ricerca diretti all'individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi della comunità locale. Esercitano compiti di propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e dei servizi da loro dipendenti.

2. Gli uffici sono organizzati di norma, in settori, servizi e unità operative. Il settore è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente. A capo di ciascun settore vi è un dirigente, la cui disciplina è demandata al regolamento dei servizi e degli uffici.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità gestionali, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente.

4. L'amministrazione promuove altresì forme organizzative finalizzate alla semplificazione delle procedure anche mediante l'istituzione di conferenze dei servizi.

5. Il Gabinetto del sindaco e le segreterie degli assessori sono disciplinati da apposito regolamento.

6. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell'organico, il regolamento fissa la dotazione globale del personale articolata per qualifiche.

Art. 61

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta per grave violazione dei doveri d'ufficio.

2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario comunale continua a esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme.

4. Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

5. Il Segretario comunale inoltre:

a) assicura l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi, coordinando l'attività dei responsabili dei settori;

b) assicura con i responsabili dei settori l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari;

c) convoca e presiede la conferenza dei responsabili di settore per la verifica dei programmi e il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi elettivi;

d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

e) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) può esercitare ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore generale.

Art. 62

Il vice-segretario comunale

1. Il Comune ha un vice-segretario designato dal Sindaco tra i dirigenti amministrativi, sentito il Segretario comunale, avente i requisiti per la nomina a Segretario comunale.

2. I requisiti, le modalità di nomina, le attribuzioni e le funzioni del vice-segretario sono stabiliti dal regolamento dei servizi e degli uffici.

3. Il Segretario comunale determina, con ordine di servizio, le funzioni vicarie attribuite in via permanente al vice-segretario.

4. Spetta al vice-segretario la sostituzione per vacanza del posto, assenza o impedimento del Segretario comunale.

Art. 63

I responsabili degli uffici, dei servizi e dei settori: le attribuzioni

1. I responsabili degli uffici, dei servizi e dei settori provvedono ad organizzare gli uffici, i servizi e i settori loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. I responsabili dei settori redigono ogni anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma esecutivo viene approvato dalla Giunta, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio e costituisce il riferimento per la valutazione delle responsabilità. I responsabili dei settori sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

4. In particolare, competono ai responsabili di settore:

- a) la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione;
- b) le determinazioni a contrattare e relative procedure;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni dei P.E.G., ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o delegati dal Sindaco.

5. Le attribuzioni dei responsabili di settore riguardanti l'organizzazione interna e il funzionamento della struttura cui sono preposti sono stabilite nel regolamento.

6. Spetta inoltre ai responsabili di settore:

- verificare e controllare le attività dei funzionari subordinati anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio;
- adottare gli atti di gestione del personale e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottare Le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento.

Art. 64

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera A, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000; a tal fine al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori dell'Ente ad eccezione del Segretario del Comune.

3. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 65

Le assunzioni con contratto a tempo determinato

1. Su proposta del Sindaco, la Giunta può provvedere alla copertura di posti dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato e il relativo contratto durerà fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 66

Gli incarichi di funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, compresi quelli di direzione di aree funzionali, applicando anche il principio della rotazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.

2. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti, nel rispetto dei termini di cui al successivo comma quattro.

3. Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.

4. Nel caso di incarico dirigenziale attribuito con contratto di natura privatistica, questo non potrà essere stipulato per una durata superiore ad anni tre. Al termine del contratto dovranno essere verificati i risultati di gestione. A seguito di tale verifica, in caso di esito positivo, il contratto privato potrà essere prorogato, di anno in anno, fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che l'ha promosso. Tanto si applicherà anche in caso di incarico di collaborazione esterna.

Art. 67

Le responsabilità dirigenziali

1. Il personale dirigente di cui agli artt. 63, 66 e 67 è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi determinati dagli organi di governo del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

2. La revoca dei dirigenti di cui agli artt. 65 e 66 assunti con contratto a tempo determinato, è disposta dalla giunta con atto motivato allorché il personale di cui al primo comma abbia disatteso gli atti di indirizzo impartiti dagli organi di governo o non abbia conseguito gli obiettivi predeterminati.

Art. 68

I controlli interni di gestione

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale.

2. I settori, i servizi e le unità operative sono organizzati in modo da realizzare al loro interno una contabilità per centri di costo, in coerenza con le finalità di cui al primo comma.

3. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 69

I servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 70

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva ai Comuni.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. Gli istituti di partecipazione, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 71

Pubblicità degli atti

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, delle società per azione e dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità idonee ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 72

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 73

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.

5. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge. Documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 74

Istituzioni per servizi sociali

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.

2. Il Consiglio Comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio e il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 75

Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al suo rinnovo.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione: il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione i consiglieri e gli assessori comunali nonché i consiglieri di quartiere.

3. Il presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato, nominato dal Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.

5. I bilanci dell'istituzione sono presentati alla Giunta Municipale che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio Comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

Art. 76

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 77

Obbligo di riferire al Consiglio

1. Il rappresentante del Comune negli organi di gestione di altri enti pubblici o privati, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'ente al fine di valutare la convenienza del Comune a partecipare all'ente.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 78

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe; è attribuita alla Giunta Municipale la fissazione delle aliquote.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80

Diritti del contribuente

1. L'Ente, in materia di fiscalità locale, adegua la propria azione ai principi dello statuto dei diritti del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212. In particolare:

- assicura il diritto all'informazione, alla conoscibilità ed alla chiarezza degli atti nonché il diritto all'interpello;
- salvaguarda la tutela dell'affidamento e della buona fede;
- assicura la tutela dell'integrità patrimoniale.

Art. 81

Amministrazione dei beni comunali

1. L'inventario dei beni del patrimonio e del demanio è compilato sotto la responsabilità del titolare del servizio economico-finanziario, il quale detiene i titoli, gli atti, le carte e le scritture relativi al patrimonio.

2. L'inventario è aggiornato annualmente.

3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Municipale.

4. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 82

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 83

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante il sistema di contabilità ritenuto idoneo alla propria esigenza e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Municipale allega al rendiconto la propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 84

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 85

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 86

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato con le modalità previste dalla legge, che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 87

Controlli interni

1. L'Ente disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per la finalità di cui all'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.

2. I controlli interni fanno capo al nucleo di valutazione composto come previsto nell'apposito regolamento di cui al comma 1. Il nucleo di valutazione presidia, in deroga al principio di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, i sistemi di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione delle prestazioni del personale responsabile delle strutture organizzative al massimo livello.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88

Disposizioni finali

1. Il Consiglio Comunale, qualora necessario, aggiorna entro dodici mesi i regolamenti di sua competenza previsti dal presente statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.

2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate dal Consiglio o dalla Giunta che risultano compatibili con la legge e lo statuto vigenti.

Art. 89

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, approvato nelle forme di legge, osservate le procedure di controllo di legittimità ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, per pubblicità-notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il Segretario Generale
Dott. Eduardo Oliva

Il Sindaco
Dott. A. Pasca di Magliano